



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.1.2011
SEC(2010) 1632 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10.1.2011

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) e del protocollo 37 dell'accordo
SEE**

RELAZIONE

Integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

Atto pertinente:

Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra¹.

Disposizioni pertinenti:

Articolo 3 quater, paragrafo 4, articolo 3 quinquies, paragrafo 4, articolo 3 sexies, paragrafo 2, articolo 3 septies, paragrafo 4, articolo 3 sexies, paragrafo 3, articolo 3 septies, paragrafo 5, articolo 16, articolo 18 bis, paragrafo 1, articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b) e articolo 18 ter.

Osservazioni generali:

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE propone di integrare la direttiva 2008/101/CE nell'accordo SEE per estendere il sistema per lo scambio di emissioni nel settore del trasporto aereo all'intero SEE, pur rispettando nei limiti del possibile la struttura a due pilastri dell'accordo. Per determinare le emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE, la quantità complessiva di quote del SEE e le quote del SEE da vendere all'asta, porre in una riserva speciale e assegnare a titolo gratuito, occorre seguire le normali procedure previste dall'accordo SEE.

Per quanto riguarda i parametri, le decisioni della Commissione dovrebbero includere i parametri dell'intero SEE, da stabilire in stretta collaborazione con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da assegnare agli operatori aerei gestiti dagli Stati EFTA sulla base di tali parametri saranno effettuati dopo l'integrazione delle decisioni della Commissione nell'accordo SEE.

Questa soluzione implica che il processo decisionale successivo sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA-SEE; quindi, per esempio, le Parti contraenti stabiliranno clausole speciali nelle loro rispettive decisioni di applicazione della direttiva 2008/101/CE, facendo riferimento alle corrispondenti decisioni delle altre Parti contraenti, in modo da garantire nel SEE un sistema ETS trasparente per tutti gli operatori aerei interessati.

i) Articolo 3 quater, paragrafo 4

Come previsto nella direttiva, la Commissione decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo per l'UE-27 (A) sulla base dei voli effettuati all'interno dell'UE, tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi e tra gli Stati membri dell'UE e gli Stati EFTA-SEE.

¹ GUL 8 del 13.1.2009, pag. 3.

L'Autorità di vigilanza EFTA fornisce, sulla base delle indicazioni di Eurocontrol, i dati sulle emissioni storiche del trasporto aereo basati sui voli effettuati all'interno del territorio EFTA-SEE e tra gli Stati EFTA-SEE e i paesi terzi (B).

Il Comitato misto SEE stabilisce le emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE adottando una decisione che prevede l'integrazione della decisione della Commissione e dei dati sulle emissioni storiche del trasporto aereo relative agli Stati EFTA-SEE, sommando così i dati (A) e (B).

Un testo di adattamento precisa che si applicano le normali procedure previste dall'accordo SEE e che i dati supplementari forniti dagli Stati EFTA-SEE saranno aggiunti tramite decisione del Comitato misto SEE, sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con Eurocontrol.

ii) Articolo 3 sexies, paragrafo 3

Sulla base dei dati (A), la Commissione decide in merito alla quantità di quote da assegnare agli operatori per i voli effettuati nel quadro dell'iniziale campo di applicazione UE del sistema:

- il numero complessivo di quote,
- il numero di quote da vendere all'asta,
- il numero di quote nella riserva speciale (applicabile per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi),
- il numero di quote da assegnare a titolo gratuito.

Sulla base dei dati (B), l'Autorità di vigilanza EFTA stabilirà, in stretta collaborazione con Eurocontrol, l'aumento delle quote relative ai voli aggiunti al sistema dopo la sua estensione agli Stati EFTA-SEE per ciascuna delle seguenti categorie di quote:

- il numero complessivo di quote,
- il numero di quote da vendere all'asta,
- il numero di quote nella riserva speciale (applicabile per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi),
- il numero di quote da assegnare a titolo gratuito.

Il Comitato misto SEE decide in merito alla quantità di quote da assegnare agli operatori gestiti dal SEE-30 sommando le cifre EFTA-SEE alle cifre UE all'atto dell'integrazione della rispettiva decisione della Commissione nell'accordo SEE:

- il numero complessivo di quote per il SEE,
- il numero di quote SEE da vendere all'asta,
- il numero di quote SEE nella riserva speciale (applicabile per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi),

– il numero di quote SEE da assegnare a titolo gratuito (C).

La Commissione decide in merito ai parametri per il SEE-30 (anche nel caso dell'articolo 3 septies, paragrafo 5) in stretta collaborazione con l'Autorità di vigilanza EFTA durante il processo che conduce alla decisione. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da assegnare agli operatori aerei gestiti dagli Stati EFTA sulla base di tali parametri saranno effettuati dopo l'integrazione delle decisioni della Commissione nell'accordo SEE.

Nel progetto di decisione del Comitato misto SEE figura una dichiarazione comune in cui si ribadisce che le Parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra le decisioni della Commissione in materia di parametri.

iii) Articolo 3 quinquies, paragrafo 3

Il numero di quote che ogni Stato membro del SEE-30 mette all'asta è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati SEE-30 per il 2010.

Motivazione e soluzione proposta per gli adattamenti:

Assenza di attività pertinenti di trasporto aereo nel Liechtenstein

Attualmente non esistono nel Liechtenstein attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Si propone pertanto di inserire un testo di adattamento che chiarisca questo punto e che stabilisca che il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio.

Articolo 3 quinquies, paragrafo 4 - Uso dei proventi

Le questioni finanziarie non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE. Da tale campo di applicazione è quindi escluso anche l'uso dei proventi. Tuttavia, gli Stati EFTA-SEE sono disposti, unicamente per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/101/CE, a conformarsi all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, per garantire un'applicazione omogenea del sistema ETS nel settore del trasporto aereo, che riguarda anche gli operatori dei paesi terzi. Conformemente a tale articolo, spetta agli Stati stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote. Tali proventi dovrebbero essere utilizzati nella lotta contro i cambiamenti climatici, come specifica l'articolo, e gli obblighi previsti sono considerati soddisfatti se la dotazione di bilancio consacrata a tal fine supera i proventi ottenuti. Nel progetto di decisione del Comitato misto SEE figurano un testo di adattamento che esclude ogni obbligo di rendicontazione e una dichiarazione comune che ribadisce che l'integrazione di tale disposizione nell'accordo SEE ne lascia impregiudicato il campo d'applicazione.

Articolo 3 sexies, paragrafo 2, e articolo 3 septies, paragrafo 4

Per conformarsi il più possibile alla struttura a due pilastri, gli Stati EFTA-SEE presenteranno le domande ricevute alla Commissione attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA. Un testo di adattamento è previsto a tal fine.

Articolo 16 - Divieto operativo

Gli Stati EFTA-SEE propongono di ricorrere allo stesso approccio previsto per la "lista nera" nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. In quel caso, la Commissione adotta un divieto per il territorio UE-27, che viene esteso agli Stati EFTA-SEE con decisione del Comitato misto SEE che integra l'atto della Commissione nell'accordo SEE. Ciò detto, in attesa di tale integrazione, e tenuto conto dell'urgenza dei divieti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, gli Stati EFTA-SEE si sono impegnati ad applicare il divieto contemporaneamente agli Stati membri UE.

Nel caso dell'articolo 16, però, non sussistendo la stessa urgenza, non è necessaria l'applicazione provvisoria. Pertanto, dovrebbero applicarsi le normali procedure previste per l'integrazione. Ciò implica che la Commissione adotterà un divieto per il territorio UE-27, che diventerà applicabile al SEE-30 soltanto con la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione della Commissione nell'accordo SEE. Non è necessario prevedere un testo di adattamento che stabilisca che la decisione della Commissione non si applica agli Stati EFTA-SEE prima dell'adozione della decisione, poiché si tratta in questo caso di un principio generale derivante dalla struttura a due pilastri.

Per quanto riguarda le domande degli Stati EFTA-SEE ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 5, e 10, si propone un testo di adattamento per precisare che tali domande devono pervenire alla Commissione tramite l'Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 18 bis, paragrafo 1

L'adattamento è stato proposto dalla Commissione e stabilisce alcune norme relative alla riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA.

Articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b):

È previsto un testo di adattamento per assicurare che la Commissione pubblicherà un elenco relativo a tutti gli operatori che rientrano nel campo di applicazione del sistema, vale a dire un elenco comprendente l'intero SEE.

Articolo 18 ter - Assistenza di Eurocontrol o di un'altra organizzazione competente

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2008/101/CE, gli Stati EFTA-SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbero potersi avvalere dell'esperienza di un'organizzazione, come la Commissione. È pertanto previsto un testo di adattamento che stabilisce che l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere l'assistenza di Eurocontrol o di un'altra organizzazione competente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10.1.2011

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

L'allegato XX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di ambiente.

- (1) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra³.

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

³ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica prevista dell'allegato XX dell'accordo SEE è stabilita nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10.1.2011

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../...del ...⁴.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra⁵.
- (3) Il processo decisionale sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA.
- (4) In una dichiarazione comune le Parti contraenti hanno tra l'altro sottolineato che si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 21al (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1. Viene aggiunto il seguente trattino:

"- **32008 L 0101**: direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3)."

2. Dopo l'adattamento b) è inserito l'adattamento seguente:

⁴ GU L ...

⁵ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

"(ba) Al momento dell'integrazione della direttiva non esistono nel Liechtenstein attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio.

(bb) All'articolo 3 quater, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE."

(bc) All'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma.

(bd) All'articolo 3 sexies, paragrafo 2, e all'articolo 3 septies, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione."

(be) All'articolo 3 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all'asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 4, seguiranno la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE."

(bf) All'articolo 3 septies, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 7, seguiranno la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE."

3. Dopo l'adattamento i) è inserito l'adattamento seguente:

‘(ia) Dopo l'articolo 16, paragrafo 12 è inserito il paragrafo seguente:

“(13) Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 5, e 10, all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmetterà immediatamente alla Commissione.”

(ib) All'articolo 18 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA deve avere luogo nel 2011, dopo che l'operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b), può essere concordata una diversa scadenza con lo Stato membro di riferimento iniziale, se l'operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'elenco di operatori SEE previsto dall'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021."

(ic) All'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b) dopo le parole "operatori aerei" sono inserite le parole "per l'intero SEE".

(id) All'articolo 18 ter è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l'assistenza di Eurocontrol o di un'altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni."

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo⁶.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

⁶ [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*I segretari
del Comitato misto SEE*

Dichiarazione comune delle Parti contraenti

in merito alla decisione n. [...] che integra nell'accordo la direttiva 2008/101/CE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

"La direttiva 2008/101/CE introduce l'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote per il settore del trasporto aereo. L'applicazione di tale disposizione da parte degli Stati EFTA lascia impregiudicato il campo d'applicazione dell'accordo SEE.

Per quanto riguarda le decisioni sui parametri ai sensi degli articoli 3 sexies, paragrafo 3, e 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE, le Parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea. Per garantire l'omogeneità del SEE e del suo sistema ETS comune, le decisioni della Commissione europea, che saranno integrate nell'accordo SEE, saranno precedute da un processo comune e parallelo delle Parti contraenti, se necessario mediante procedura scritta.

Per garantire nel SEE un sistema ETS trasparente a tutti gli operatori aerei interessati, la Commissione stabilirà clausole speciali nelle sue decisioni di attuazione della direttiva 2008/101/CE, che faranno riferimento all'estensione delle decisioni agli Stati EFTA-SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE."